



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA MAR DEI CARAIBI"

Via Mar dei Caraibi 30 – 00122 ROMA - Tel. 06.5681915
Cod.Meccanografico RMIC8FL003 Cod.Fiscale: 80256570583
sito web: www.mardeicaraibi.it e-mail: RMIC8FL003@istruzione.it
RMIC8FL003@pec.istruzione.it

**CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
PER ATTIVITA' NON CURRICULARI**

L'IC Mar Dei Caraibi rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Eugenia Rizzo, nata a Salerno il 24.03.1970, domiciliato per la sua carica presso l'Istituzione Scolastica Mar Dei Caraibi, *Via Mar dei Caraibi 30 – 00122 ROMA*;

e

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Lyceum Roma XIII A.P.D. con sede legale in Roma Piazza Bottero 18 codice fiscale 97820270581 rappresentato legalmente dal Presidente Alivernini Maurizio

PREMESSO CHE

- Che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Lyceum Roma XIII A.P.D. ha presentato una richiesta di rinnovo della convenzione annuale per l'uso della palestra situata presso C. Segurana;
- Considerato che la finalità in astratto dell'Associazione, come desunte dal suo atto costitutivo, sono senza scopo di lucro ed in concreto le attività per cui sono richiesti gli spazi scolastici appaiono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola;
- Visto l'art. 96 D.Lgs. n. 297/1994;
- Visto l'art.38 D.I. n. 129/2018;
- Visti i criteri deliberati dal C.I del **10.09.2024**

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- FINALITA'

Con la presente convenzione vengono regolate le obbligazioni nascenti dalla concessione all'Associazione dell'uso delle palestre di cui al successivo art. 2, per l'attuazione da parte di questa delle attività extracurricolari e curricolari previste nell'ambito del PTOF 2022/2025;



Art. 2- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione temporanea dell'uso della/e palestra/e, come di seguito specificato:

- Scuola Segurana

nei giorni seguenti:

- lunedì dalle ore 16.30 alle ore 19.30
- mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 19.30
- venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30

Si precisa che:

- l'orario di utilizzo dei locali è subordinato alle esigenze didattiche della scuola;
- l'assegnazione degli spazi è subordinata alla prestazione gratuita da parte dell'Associazione **Sportiva Dilettantistica Lyceum Roma XIII A.P.D. di:**
 - n.40 ore di psicomotricità in 2 classi prime (20+20);
 - materiale igienico sanitario, come di seguito descritto:
 - sapone per le mani e carta igienica per un valore pari a € 100,00.
 - Nel caso in cui le ore di psicomotricità non venissero effettuate l'importo del materiale igienico sanitario deve essere portato a € 400,00 .

Art. 3- USO DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE

L'uso degli spazi e delle attrezzature non potrà avvenire per scopo diverso da quello per cui la concessione è disposta.

Il Concessionario dovrà utilizzare gli spazi e le attrezzature in modo corretto, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 1.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto e con la sua destinazione.

L'utilizzo degli spazi non è concesso a titolo esclusivo ovvero la Scuola e il Comune debbono restare in possesso delle chiavi dei locali e debbono potervi accedere liberamente a loro discrezione previo avviso all'Associazione.

I locali possono essere usati anche per attività senza scopo di lucro, aperte al territorio e per attività temporanee in collaborazione con altre istituzioni.

Art. 4- DURATA

La presente convenzione è valida fino al 31.08.2025.

Art. 5- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO



Il concessionario si impegna ad effettuare le proprie attività e il concessionario perseguono, secondo quanto disposto nelle norme regolamentari vigenti. Nella realizzazione delle attività il concessionario attuerà uno stretto coordinamento con la scuola. Sono a carico del concessionario:

1. rispettare la vigente normativa in materia di salute, igiene, sicurezza;
2. sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche;
3. indicare i nominativi di tutte le persone coinvolte;
4. assumere la custodia del bene e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso;
5. tenere esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo;
6. a stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Il concessionario inoltre è consapevole che:

- non può utilizzare altri spazi al di fuori di quelli richiesti e concessi;
- al termine dell'utilizzo, è tenuto a spegnere tutte le luci e a chiudere i locali (porte, finestre e cancelli);
- deve restituire, al termine dell'utilizzo, i locali nello stato di fatto in cui sono stati consegnati, previa pulizia degli stessi;
- deve risarcire la scuola per ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi;
- deve farsi carico di eventuali altre autorizzazioni o concessioni necessarie all'attività che intende svolgere, pertanto la scuola è esonerata da ogni responsabilità.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la decadenza della presente convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti. Il concessionario deve inoltre comunicare immediatamente, per iscritto, al capo di istituto i danni eventualmente riscontrati all'impianto, ai locali o alle pertinenze.

Art. 6- QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla scuola un corrispettivo di:

- n.40 ore di psicomotricità in 2 classi prime (20+20);
- materiale igienico sanitario, come di seguito descritto:
- sapone per le mani e carta igienica per un valore pari a € 100,00.
- Nel caso in cui le ore di psicomotricità non venissero effettuate l'importo del materiale igienico sanitario deve essere portato a € 400,00 .

Art. 7- DECADENZA, REVOCA, RECESSO

In caso di inadempimento, di gravi o reiterate violazioni di quanto disposto nella presente convenzione, il Dirigente Scolastico può dichiarare la sua decadenza immediata mediante comunicazione scritta alla controparte, adeguatamente motivata, salvo comunque il diritto della scuola al risarcimento dei danni e delle maggiori spese.

In caso di necessità, il concessionario deve restituire i locali alla libera disponibilità della scuola e del Comune su semplice richiesta scritta con un preavviso non superiore a 48 ore.



Qualora il concessionario intenda recedere dal presente contratto, deve darne comunicazione motivata notificandola alla scuola a mezzo di raccomandata, almeno 30 giorni prima del termine. Analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dall'istituto scolastico.

Alla scadenza del presente atto o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali, delle pertinenze e delle attrezzature, libere da persone e cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli spazi.

Art. 8- SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DEGLI SPAZI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Il Concessionario non potrà subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione.

Non sono altresì consentite innovazioni e modificazioni nello stato degli impianti e delle attrezzature oggetto della presente concessione.

La violazione anche parziale delle previsioni del presente articolo determina la decadenza dalla concessione.

Art. 9- RESPONSABILITA' VERSO TERZI E PER DANNI

L'uso delle attrezzature, dei locali, delle pertinenze e degli accessori si intende effettuato a rischio del concessionario con esclusione di ogni responsabilità a carico della Scuola. In ogni caso, il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne la Scuola dai danni sia diretti che indiretti, in dipendenza della concessione o in concessione ad essa, comunque e a chiunque derivati dall'uso degli spazi e delle attrezzature e dalla frequenza dei locali.

A tale scopo il Concessionario dovrà contrarre con primarie Compagnie o Società Assicurative e con onere a suo carico, polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, a copertura dei danni a persone e cose a qualunque titolo presenti e sarà tenuto a fornire copia alla Scuola. Il Concessionario risponde, inoltre, nei confronti della Scuola per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone, a cose e ai beni di proprietà del Comune, causato dal pubblico che intervenga a eventi organizzati in dipendenza delle attività educative programmate.

Art. 10- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il rapporto tra la Scuola e il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa di uso di spazi pubblici per cui si intendono richiamate tutte le disposizioni normative in materia di concessione amministrativa. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Ente locale proprietario dell'immobile.

Per la Scuola

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eugenia Rizzo



Per l'Associazione ...

Il Presidente dell'Associazione
Alvernini Maurizio